

attività di assistenza nella fase di richiesta della procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F. e ogni e qualunque attività ivi necessaria, chiede di essere ammesso al passivo per € 11.827,35 con privilegio ex art. 2751bis n. 2) c.c. e per € 45.676,80 in prededuzione. Rilevato che, come dimostrato dal decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 29.5.2019, pubblicato in data 3.6.2019, il concordato preventivo proposto dalla ricorrente ha sin da subito presentato rilevanti criticità puntualmente riportate nel decreto di rigetto della domanda di concordato emanato dal Tribunale, criticità che non sono state sanate nonostante i numerosi rinvii disposti dal Tribunale e che hanno avuto attinenza alla fattibilità tecnico-giuridica del piano, alla sostenibilità economica, anche al di là di ogni ragionevolezza e del buon senso. Che il Tribunale in detto decreto ha infatti evidenziato come ad integrare una criticità evidente della proposta concordataria vi fosse proprio: la valorizzazione dell'immobile, poiché, come esattamente messo in luce dal Commissario provvisorio, l'ammontare esposto di € 770.653,50 in ragione di € 514,60 al mq appare assolutamente eccessivo e non in linea con l'attuale situazione del mercato immobiliare che vede un'offerta consistente di capannoni industriali che il più delle volte rimangono invenduti; l'eccessività del valore attribuito al capannone emerge evidente sol che si consideri che un cespite molto simile posto sempre in Meda Via Trieste è stato stimato al valore di mercato di € 483,00 al mq, ma è stato in concreto venduto nel corso di una procedura esecutiva, per complessivi € 300.000,00 vale a dire € 272,35 al mq; il commissario provvisorio, inoltre, ha anche verificato le ulteriori vendite di immobili industriali sempre nel territorio del Comune di Meda e ha accertato che il valore massimo per ogni mq è di € 470,59 e, quindi, molto al di sotto di quello attribuito dalla Championmax al proprio immobile, con la conseguenza che l'attivo di € 770.653,50 esposto nel piano è assolutamente poco plausibile possa essere ottenuto; in altri termini, l'attribuzione al cespite della Championmax di un valore così alto rende assolutamente poco plausibile la concreta fattibilità del piano e ciò poiché, come esattamente evidenziato dal Commissario Provvisorio, attesa una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, stimata nel 22,61% ed un passivo chirografario di € 494.981,00, ogni punto percentuale di soddisfacimento del chirografo ammonta ad € 4.949,81, di tal che, con un semplice scarto del 2,62% pari ad € 12.968,50 si arriverebbe sotto la soglia del 20% di soddisfacimento del chirografo...Tra l'altro, come si legge sempre nel decreto in epoca successiva alla prima udienza ex art. 162 L.F. la società ricorrente ha raccolto una manifestazione di interesse da parte di un fondo ad acquisire l'immobile per il corrispettivo di € 660.000,00 (già di per sé inferiore al valore esposto nel piano), manifestazione cui non ha però fatto seguito né la formalizzazione di un'offerta irrevocabile di acquisto né la stipulazione di un preliminare e che, anzi, appare allo stato non confermata o poiché il legale del fondo non è nemmeno comparso all'udienza del 29 maggio 2019 per ribadire l'intenzione di acquistare il bene, intenzione che era comunque subordinata al verificarsi di una serie di condizioni allo stato non attuate. Comunque, come esattamente evidenziato dal Commissario provvisorio nell'ultimo parere, pur volendo dare per pacifici i valori attribuiti dalla ricorrente a tutti i suoi cespiti ciò nonostante la percentuale minima per i creditori chirografari non può essere assicurata con la conseguente inammissibilità del concordato in conseguenza della sua non fattibilità giuridica prima ancora che economica. Infatti la valorizzazione dei beni mobili effettuata da Championmax comprende l'impianto di condizionamento e la controsoffittatura (con un valore complessivo



attribuito di € 40.000,00 come da perizia prodotta in data 1.4.2019) vale a dire beni che non sono sicuramente suscettibili di autonoma alienazione costituendo parte integrante dell'immobile, tant'è che l'Avv. Cavallaro, legale del Fondo Santor che avrebbe manifestato interesse all'acquisto del capannone, presente all'udienza del 10 aprile 2019 ha espressamente precisato che nella quantificazione del corrispettivo dell'immobile si è tenuto conto di tutto quanto visto nell'immobile (quale controsoffittatura e impianto di condizionamento...).Anche prendendo come sicuri gli ammontari quantificati da Championmax per la determinazione dell'attivo (detratto però i 40.000 euro relativi al condizionamento e alla controsoffittatura) si trae che il quantum a disposizione della procedura-si ripete tenendo come veri i valori indicati dalla ricorrente di gran lunga superiori ad avviso del Tribunale a quelli effettivi- sarebbe pari a € 959.111,17. Sottraendo da tale importo il passivo privilegiato, già ridotto di € 6.000,00, per lo sgravio della cartella esattoriale, pari a € 694.354,20 e le somme da pagarsi in prededuzione (ivi compreso il compenso per il pre-commissario) pari ad € 185.000, residua in favore del ceto chirografario il cui fabbisogno ammonta ad € 497.820,46, la somma di € 79.756,97 con la conseguenza che la percentuale massima di soddisfo che si può ipotizzare nella migliore delle ipotesi è pari al 16,02% il che rende di per sé solo il piano giuridicamente infattibile. Che si tratta a ben vedere di criticità che avrebbero dovuto essere adeguatamente esaminate e risolte ancor prima della presentazione del piano al proprio cliente, come anche sancito dal Tribunale di Monza con sentenza in data 4.6.2019....alla luce delle criticità evidenziate dapprima dal Commissario e successivamente dal Tribunale, deve ritenersi che l'istante sia stato gravemente inadempiente in quanto la domanda era palesemente infondata e non fattibile sul piano tecnico giuridico. Tutto quanto sopra esposto e considerato deve ritenersi che l'insinuazione dell'istante, sia per l'attività chiesta al privilegio che per l'attività chiesta in prededuzione non possa essere accolta e pertanto il credito vada rigettato...”

All'udienza fissata per la discussione i procuratori delle parti, così come sopra costituiti, rassegnavano le seguenti

CONCLUSIONI

PER PARTE OPPONENTE:

“Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1. Ammettere l'odierno opponente al passivo fallimentare della Championmax srl in liquidazione per i seguenti importi:
 - in via privilegiata (ex art. 2751 bis n. 2 c.c.): Euro 9.257,49, oltre c.p.a. (per Euro 370,29) ed I.v.a. (per Euro 2.199,57);
 - in prededuzione (ex art. 111 II comma L.F.) Euro 36.000, oltre C.p.a., per Euro 1.440 e I.v.a., per Euro 8.236,80;
2. disporre la conseguente modifica dello stato passivo.

Con vittoria di competenze e spese della presente procedura.”



PER PARTE OPPOSTA:

“Voglia il Trib. Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria così giudicare:

Nel merito in via principale:

- Rigettare l'opposizione proposta salva la riserva del Curatore a ripetere le somme già versate;

In via subordinata:

- Ammettere il credito nei limiti della somma ritenuta di giustizia;

In ogni caso

- Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre oneri accessori come per legge del presente giudizio.”

Letti gli atti;

esaminati i documenti;

tenuto conto della sospensione anche dei termini di deposito dei provvedimenti disposta dall'art. 83 D.L. 18/20;

sentita la relazione del Giudice relatore;

premessi in fatto che:

- con atto depositato il 19.7.2019, l'Avv. _____ allegata l'esecuzione di alcune attività prodromiche e strumentali ed il deposito di alcuni atti¹, chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento Championmax s.r.l., dichiarato² contestualmente alla pronuncia di inammissibilità³ della società Championmax s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, della somma di € 11.827,35 con privilegio *ex art. 2751 bis n. 2) c.c.* e di € 45.676,80 in prededuzione *ex art. 111, secondo comma, L.F.*, per aver espletato attività professionale relativa all'incarico affidatogli dalla Società con due diversi mandati in data 19.6.2017 e 9.5.2018;
- in particolare l'Avv. _____ sosteneva di aver ricevuto dalla società il primo incarico avente ad oggetto *“esame e studio della società in ogni suo aspetto; individuazione di una soluzione giuridica e di una conseguente strategia volta al primario obiettivo di gestire il passivo, liquidare l'attivo, estinguere i debiti”* pattuendo il corrispettivo di € 13.000,00 oltre IVA e CPA e di aver ricevuto in acconto la somma di € 3.742,51 (cfr. doc. n. 1, fasc. opponente), restando così creditore per l'importo

¹ In particolare: i) deposito della domanda di concordato preventivo con riserva; ii) deposito della domanda piena, corredata dalla relativa documentazione; iii) predisposizione delle relazioni mensili.

² Il fallimento della società Championmax s.r.l. veniva dichiarato dal Tribunale di Monza il 29/05/2019 con sentenza n. 98/2019 (cfr. doc. n. 2, fasc. fallimento opposto).

³ Con decreto in data 3.6.2019 cfr. doc. n. 1 fasc. Fallimento opposto.



residuo di € 9.257,49, oltre accessori da ammettersi al privilegio *ex art. 2751-bis n. 2 c.c.* ed il secondo avente ad oggetto “... *l’assistenza nella fase richiesta alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F. e ogni e qualunque attività ivi necessaria. In particolare si devono ritenere ivi compresi il deposito delle relazioni mensili, il deposito di istanza di autorizzazione ex art. 161 VII comma L.F., l’assistenza al Commissario Giudiziale, nonché ogni altra attività stragiudiziale strettamente connessa e consequenziale*”, pattuendo il corrispettivo di € 40.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori (cfr. doc. 1 fasc. opponente in particolare doc. n. 3 allegato all’istanza di insinuazione), poi ridotto ad € 32.000,00 condizionatamente all’omologa del concordato e ad € 36.000,00 con l’istanza di insinuazione, stante l’interruzione dell’attività professionale determinata dalla dichiarata inammissibilità;

- nel progetto di stato passivo il curatore del fallimento, già commissario nella procedura di concordato, proponeva l’esclusione di entrambe le voci di credito, eccependo il grave l’inadempimento del professionista consistito nell’aver depositato la domanda di concordato completa nonostante le dirimenti criticità riguardanti la fattibilità tecnico-giuridica del piano e la sua sostenibilità economica, come compiutamente rilevato nel decreto di inammissibilità alla procedura di concordato;
- in data 3.10.2019 l’Avv. presa contezza della posizione assunta dalla curatela, presentava osservazioni al progetto di stato passivo (cfr. doc. n. 2 fasc. opponente), sostenendo di aver diligentemente e peritamente adempiuto all’obbligazione assunta, non rientrando nelle competenze professionali quella di smentire o confermare con ricerche e valutazioni proprie le risultanze della perizie di stima dell’immobile e degli altri beni affidate ad esperti di settore, né nei compiti del commissario, né nei poteri di controllo del Tribunale il sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di manifesta incongruenza ed illogicità, in ogni caso rilevando come l’eccepito inadempimento all’incarico inerente l’attività diretta alla presentazione del concordato non potesse travolgere anche il compenso relativo al diverso e precedente incarico professionale;
- sulla base dei predetti assunti l’Avv. insisteva per l’ammissione del credito in integrale accoglimento dell’istanza;
- con decreto 15.10.2019, in epigrafe testualmente riportato e comunicato il successivo 17.10.2019, il G.D., richiamate le motivazioni addotte dal curatore ed i rilievi offerti dal Tribunale nel decreto di inammissibilità alla procedura di concordato, escludeva *in toto* il credito dell’Avv. così testualmente concludendo: “*Il G.D. conferma il provvedimento di esclusione poiché l’intero piano concordatario, in una prospettiva ex ante, era ictu oculi giuridicamente non fattibile*” (cfr. doc. n. 3, fasc. opponente);



- con atto depositato in data 7.11.2019 l'Avv. introduceva l'odierna opposizione, reiterando le motivazioni già dedotte in sede di osservazioni al progetto di stato passivo e concludendo per l'ammissione del credito così come richiesto;
- con atto del 02/01/2020 si costituiva il Fallimento Campionmax S.r.l. (di seguito per brevità il fallimento), contestando *in toto* gli assunti avversari, concludendo per rigetto dell'opposizione ed in via subordinata per l'ammissione del credito nei limiti di giustizia determinati;
- in particolare, il Fallimento eccepeva: a) l'unicità dell'attività resa dal professionista, benché conferita per mezzo di due distinti contratti di incarico, in quanto tutta funzionalmente necessaria alla corretta predisposizione di una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, sì da rendere il primo contratto privo di causa; b) il grave inadempimento dell'Avv. per aver ommesso, nel predisporre la domanda di concordato preventivo, di vagliare e valutare secondo la diligenza richiesta dalla natura del suo incarico, la sussistenza di un attivo sufficiente a garantire il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 20%, prevista come requisito di fattibilità giuridica del concordato, inadempimento, pertanto, di gravità tale da elidere *in toto* il diritto al corrispettivo con conseguente insussistenza del credito;
- precisamente la difesa del Fallimento allegava come profili di inadempimento quelli già rilevati innanzi al G.D. dal curatore⁴, nonché ulteriori profili di inadempimento, già rilevati tuttavia come criticità durante la fase concordataria, quali: la mancata predisposizione di aggiornata circolarizzazione dei crediti, funzionale all'individualizzazione di tutti i crediti esistenti e riscuotibili; l'omessa inclusione dei costi relativi al pagamento in prededuzione dell'attività volta alla regolarizzazione urbanistica del capannone, resasi necessaria all'esito della manifestazione di interesse all'acquisto; l'inesatta quantificazione di alcuni crediti (Medio Credito Centrale e BCC Barlassina, di alcuni professionisti, le cui annunciate parziali rinunce non erano state debitamente provate);
- concesso invano rinvio per la composizione bonaria della lite, all'udienza del 30/01/2020 ed all'esito della discussione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio;

premesse in diritto che:

- dall'affermata natura impugnatoria del procedimento di opposizione allo stato passivo, pur non assimilabile al giudizio di appello (cfr. da ultimo Cass. n. 17293/2016 e Cass. n. 9617/2016), discende come corollario l'inoperatività del divieto dei *nova ex* art. 345 c.p.c., con conseguente

⁴ Che per comodità qui si richiamano sinteticamente: l'eccessiva valorizzazione dell'immobile, la determinazione dell'attivo concordatario con valorizzazione separata rispetto a quella già sovrastimata del capannone della controsoffittatura e dell'impianto di condizionamento, strutturalmente non divisibili dal fabbricato, per l'importo significativo e dirimente ai fini della percentuale di pagamento dovuta *ex lege* al ceto chirografario di € 40.000,00.



ammissibilità delle eccezioni proposte da curatore per la prima volta nel giudizio di opposizione *“in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del “thema disputandum” e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato”* (Cass. n. 19003/2017; conforme da ultimo Cass. 6.8.2019 n. 22386);

- il contratto con il quale viene pattuito il compenso per prestazioni già remunerate con altro contratto deve ritenersi privo di causa in concreto e pertanto affetto da nullità strutturale *ex art. 1418, comma 2, c.c.* (cfr. per tutte Cass. 10490/06);
- la responsabilità professionale dell’avvocato è disciplinata dall’art. 1218 c.c. e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’articolo 1176 comma 2 c.c., da commisurare alla natura dell’attività esercitata con attenuazione ove ricorra l’ipotesi di cui all’art. 2236;
- ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., la diligenza esigibile dal professionista presuppone l’addizione della perizia quale elemento qualificante la prestazione rispetto alle obbligazioni assunte da qualunque debitore, consistente *“nella conoscenza e attuazione delle regole e dei mezzi tecnici propri di una determinata arte o professione, da cui la collettività si attende e può esigere una nozione di attività professionale diretta espressione di un catalogo di regole attinenti in modo specifico una determinata professione e, conseguentemente, concorrenti ad integrare la “diligenza media” attinente alla singola vicenda”* (cfr. Cass. 4.5.2018 n. 10752), conseguentemente la maggiore complessità dell’obbligazione dedotta in rapporto esigerà più elevato livello di tecnicismo;
- la massima citata, muovendosi sulla rilettura della *tralaticia* distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, ha altresì affermato che il professionista, pur non assumendo l’obbligo di conseguire il risultato, tuttavia, è tenuto a porre in essere un’attività idonea a soddisfare l’interesse del creditore dedotto nel contratto, idonea quindi al raggiungimento del risultato (cfr. anche Cass. Sez. un. 11.1.2008 n. 577⁵);
- gli obblighi di diligenza imposti all’Avvocato dal combinato disposto degli artt. 1176, c. 2, e 1218 c.c., sia al momento del conferimento dell’incarico che durante tutto il corso del rapporto contrattuale, ricomprendono anche: *“..doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative*

⁵ Sentenza pronunciata in tema di responsabilità medica e che indusse la dottrina a ritenere definitivamente tramontata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.



al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, n.19520);

- specificamente come di recente affermato dal Tribunale di Monza (sentenza 20.6.2019 est. Albanese citata nel provvedimento impugnato) il professionista che assume l'incarico di seguire la società nell'ammissione alla procedura di concordato preventivo è tenuto ad *"utilizzare tutte le cognizioni tecniche a propria disposizione per presentare una domanda completa, esaustiva e ineccepibile, conforme al tipo legale o "in alternativa, dopo aver raccolto dalla propria cliente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per poter accedere al beneficio", renderla edotta delle criticità connesse alla soluzione scelta, rappresentandole tutti i rischi e/o eventualmente dissuadendola dal presentare la domanda al fine di evitare la dilatazione dei tempi della procedura con aggravio di costi (conf. Tribunale Padova 1.6.2018 in De Jure);*
- in particolare il Tribunale di Monza nella sentenza citata ha stigmatizzato il comportamento del professionista in una procedura in cui: *"...il commissario giudiziale, provvisoriamente nominato dal giudice delegato, aveva sin da subito rimarcato una serie di criticità del piano, successivamente riportate nel decreto di rigetto della domanda emanato dal tribunale, criticità non sanate nonostante- anche al di là di ogni ragionevolezza e del buon senso- la procedura sia rimasta in piedi all'incirca un anno; le criticità in questione attengono alla fattibilità tecnico-giuridica del piano, alla sostenibilità economica ed alla completezza dei dati forniti affinché l'organo giudicante potesse effettuare un vaglio di ammissibilità consapevole e sufficientemente adeguato";*
- come sostenuto da autorevole dottrina, il particolare settore delle ristrutturazioni aziendali caratterizzato dall'impegno professionale di più esperti (avvocato, advisor, attestatore, commercialista) impone loro, a prescindere dalle specifiche competenze tecniche di ciascuno ed in analogia con i principi di responsabilità che governano il lavoro in *equipe* (cfr. Cass., 29 gennaio 2018, n. 2060), soglie più elevate di riscontro del lavoro reciproco;
- dal professionista del settore infatti si può legittimamente attendere conoscenze interdisciplinari, che gli consentano di comprendere gli elaborati degli altri professionisti coinvolti;
- proprio in relazione all'avvocato che assiste l'impresa nella risoluzione della crisi, esclusa l'automatica responsabilità per l'inadempimento degli altri professionisti (non ausiliari *ex art. 2332 c.c.*), tuttavia è stato affermato che: *"il suo ruolo di propulsore della procedura e di interlocutore tecnico fra l'imprenditore in crisi ed il Tribunale, impone una diligente opera di coordinazione e di controllo sia dal punto di vista temporale (assicurando il rispetto dei termini procedurali) che di quello contenutistico, nel senso di una verifica (quantomeno sommaria) della conformità dell'opera di terzi rispetto al modello legale richiesto*



(cfr. Trib. Bolzano, 14 luglio 2017, Fallimento ZH in relazione alla verifica della conformità al modello legale dell'attestazione e delle macroscopiche criticità ivi contenute) e non “*potrà esentarsi da responsabilità qualora non rilevi le difformità nel prodotto finale dallo standard di riferimento, secondo i parametri di una diligenza comunque “elevata”*” (cfr. Trib. Benevento, 23 aprile 2013);

- ne consegue che l'avvocato che assiste l'impresa nella presentazione della domanda di concordato sarà tenuto a verificare la conformità alle linee guida di settore dei criteri di valutazione utilizzati dagli esperti estimatori, al fine di rilevare eventuali incongruenze ed illogicità nelle stime degli *assets* aziendali soprattutto se incidenti sulla stessa fattibilità giuridica del piano concordatario;
- il principio si conforma al precedente della Corte di Cassazione, richiamato dalla stessa difesa dell'opponente, laddove sulla premessa della necessità del vaglio sulla veridicità dei dati aziendali e dei documenti prodotti da veicolare ai creditori per l'espressione di un consenso informato e consapevole, esclude sì il sindacato del giudice sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuati dal professionista attestatore, salvo il caso di manifesta incongruenza ed illogicità (cfr. pag. 7 dell'atto di opposizione Cass. 4.5.2017 n. 10819);
- la fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, costituisce imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, comportando l'impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d'ufficio (cfr. da ultimo Cass. 1.2.2018 n. 4790);
- nel concordato liquidatorio il pagamento dei creditori chirografari nella misura almeno del 20% costituisce requisito di ammissibilità *ex art. 160, comma 4, L.F.*, il cui vaglio attiene alla stessa fattibilità giuridica del concordato;
- in applicazione dei principi generali sull'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale ed eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.*, incombe sul curatore l'onere di allegare l'inadempimento e sul professionista quello di provare di aver diligentemente e peritamente adempiuto all'obbligazione assunta (cfr. *ex plurimis* e da ultimo Cass. 18.2.2020 n. 3996; Cassazione sez. unite n. 13533/2001);
- l'eccezione di inadempimento invocabile anche nell'ipotesi di prestazioni professionali (cfr. Cass. 5.7.2012 n. 11304), se fondata, elide il diritto al compenso (cfr. oltre al precedente citato dalla difesa del fallimento Cass. 16.7.2018 n. 18858; Cass. 2.2.2007 n. 2257; Cass. civ. 5928/2002);

ritenuto acclarato in causa, in quanto documentalmente provato e non contestato che:



- nel piano di concordato il fabbisogno concordatario di € 1.108.584,74 e l'immobile industriale sito in Meda, in quanto valutato € 770.653,50, costituisce *asset* principale, sicché la sua corretta stima diviene determinante per la fattibilità giuridica e la plausibilità economica del concordato (cfr. decreto di inammissibilità 3.6.2019 doc. n. 1 fasc. opposto e piano doc. n. 10, all. A., parte terza, doc. 4 fac. Opponente);
- il commissario provvisorio nominato, a seguito delle dovute indagini e dei controlli che le competono, sin da subito ha rilevato che rispetto ai prezzi di mercato della zona ed alle vendite di immobili analoghi il capannone risulta enormemente sovrastimato: nella perizia a firma Arch. Duina commissionata dalla società la valutazione al mq è di € 514 al mq, le vendite in zona registrano un valore massimo di 470,59 al mq, un immobile simile è stato venduto a 272,35 mq (cfr. decreto di inammissibilità 3.6.2019 doc. n. 1 fasc. opposto);
- nel piano concordatario⁶, che come affermato dallo stesso opponente (cfr. pag. 10 dell'atto di opposizione) presenta numeri non "*particolarmente ampi*", tra gli *assets* mobiliari destinati alla realizzazione del fabbisogno concordatario e presenti nell'immobile, figurano con separata valorizzazione⁷ per € 40.000,00 anche la controsoffittatura e l'impianto di condizionamento, nonostante rientrino entrambi nella descrizione dell'immobile dell'arch. Duina⁸, il primo tra le finiture interne ed il secondo tra gli impianti (cfr. pag. 4) e tra le detrazioni da effettuare a causa delle necessarie verifiche (cfr. pag. 6);
- nella manifestazione di interesse del 27.3.2019⁹ all'acquisto dell'immobile, oltre ad emergere difformità edilizie non riscontrate nella perizia dell'arch. Duina¹⁰ con aggravio sul passivo concordatario per spese prededucibili di € 5.780 (cfr. pag. 12 della modifica della domanda¹¹), giunta nelle more del procedimento il prezzo è indicato in € 660.0000 comprensivo sia della controsoffittatura sia dell'impianto di condizionamento, sicché all'attivo va detratta la somma di € 40.000,00;
- a fronte di un debito chirografario di € 494.981,98 il fabbisogno necessario per provvedere al pagamento nella percentuale del 22,61% promessa nella domanda di concordato è pari ad € 111.915,42;
- ogni punto percentuale è rappresentato dalla esigua somma di € 4.949,81, sicché è sufficiente che nella liquidazione dell'attivo si verifichi, rispetto alle previsioni della società, uno scarto di

⁶ Cfr. doc. n. 10, All. A..., parte terza, doc. n. 4 fasc. opponente

⁷ Cfr. pag. 18 e 19 perizia a firma per. Ind. Pizzagalli doc. 4, terza parte, All. A..., doc. 5 fasc. opponente

⁸ Cfr. doc. n. 4, terza parte, All. A)... doc. n. 6 fasc. opponente.

⁹ cfr. doc. 4, parte prima, Championmax -modifiche integrazioni domanda- doc. n. 11b)

¹⁰ Cfr. pag. 2 della perizia doc. n. 4, terza parte, All A) doc. n. 6 fasc. opponente.

¹¹ In doc. 4, parte prima, Championmax modifica integrazioni.



solì € 12.968,50 per portare il soddisfacimento dei creditori chirografari sotto la soglia minima del 20%;

- ne consegue che come rilevato nel decreto impugnato anche a voler considerare certa la vendita del capannone ad € 660.000,00, detratti € 40.000,00, l'attivo concordatario ammonterebbe ad € 959.111,17, con somme residue a favore del ceto chirografario per € 79.756,97 idonea a garantirne il soddisfacimento nella percentuale del 16,02%, ben al di sotto dunque della soglia di legge;

a fronte del descritto quadro probatorio ed in applicazione dei principi di diritto richiamati, il Tribunale ritiene che:

- come eccepito dal fallimento il mandato professionale conferito all'Avv. _____ in data 10.9.2017 ed avente ad oggetto *“esame e studio della società in ogni suo aspetto; individuazione di una soluzione giuridica e di una conseguente strategia volta al primario obiettivo di gestire il passivo, liquidare l'attivo, estinguere i debiti”*, deve ritenersi privo di causa, e quindi nullo ex art. 1418, comma secondo, c.c., trattandosi di attività ricompresa, in quanto necessariamente prodromica, nell'oggetto del secondo incarico del 9.5.2018, consistente ne: ' all' *“l'assistenza nella fase richiesta alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F. e ogni e qualunque attività ivi necessaria. In particolare, si devono ritenere ivi compresi il deposito delle relazioni mensili, il deposito di istanza di autorizzazione ex art. 161 VII comma L.F., l'assistenza al Commissario Giudiziale, nonché ogni altra attività stragiudiziale strettamente connessa e consequenziale”*;
- l'acclarata nullità del contratto elide il diritto al corrispettivo dell'Avv.
- ma anche a voler diversamente opinare, l'insussistenza del credito complessivo dell'Avv. deriva dal grave inadempimento agli obblighi assunti con entrambi i mandati;
- infatti, l'Avv. _____ consapevole della circostanza che il piano non presentasse numeri *“particolarmente ampi”*, ha omesso di rilevare la manifesta incongruenza ed illogicità delle perizie di stima a firma Arch. Duina e per. ind. Pizzagalli, laddove attribuiscono ai fini della determinazione dell'attivo concordatario valorizzazioni separate e distinte agli stessi beni quali controsoffittatura e impianto di condizionamento, che per cognizione comune costituiscono parte integrante di un fabbricato;
- tale criticità, manifesta, anche secondo parametri di diligenza media comune, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente, non attiene all'ambito di competenza riservato ai periti estimatori e come tale escluso dal vaglio del legale, prima, degli organi della procedura poi, ed infine del Tribunale, in ossequio, peraltro, al precedente della Corte di Cassazione citato dalla difesa dell'opponente e sopra richiamato (cfr. pag. 7 opposizione);



- del resto l'incongruenza ha trovato scontata conferma nella manifestazione di interesse all'acquisto dell'immobile, pervenuta nel corso del procedimento, al prezzo di € 660.000,00, ricomprensivo anche la controsoffittatura e impianto di condizionamento;
- l'Avv. ha, altresì, omesso di rilevare la manifesta incongruità della relazione di stima dell'immobile, *asset* fondamentale per la stessa fattibilità giuridica del concordato, laddove alla scarna descrizione dell'immobile segue un altrettanto scarno giudizio di stima motivato dall'apodittico richiamo ai diversi valori medi di mercato (cfr. pag. 7 della relazione doc. cit.), privando così di affidabilità le conclusioni ivi tratte;
- la manifesta incongruità della stima è stata prontamente rilevata dal commissario nominato, che a seguito di indagini di mercato e delle risultanze di altre vendite forzate¹², e non quindi come affermato dall'opponente a seguito di valutazioni puramente soggettive, ha riscontrato valori significativamente inferiori e pertanto incidenti sulla fattibilità giuridica del piano;
- l'Avv. nonostante la manifesta illogicità ed incongruenza delle stime, le criticità rilevate *in limine* dal commissario nominato proprio in relazione alla valutazione dell'immobile -si ripete *asset* fondamentale per la fattibilità giuridica del concordato-, i ridottissimi margini di soddisfacimento garantiti dai valori dell'attivo, l'impossibilità di reperire finanza esterna ed a fronte della manifestazione di interesse palesemente insufficiente a garantire il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale imposta dall'art. 160, comma 4, L.F. ha posto in essere un'attività inidonea al raggiungimento del risultato e dell'interesse della cliente, depositando e perorando una domanda *ex ante* palesemente priva di fattibilità giuridica, in quanto non conforme al modello legale;
- l'Avv. inoltre, ha omesso di dissuadere la società dal presentare la domanda di concordato non conforme al modello giuridico, privando di utilità tutta l'attività prodromica e preparatoria posta in essere, quindi anche quella oggetto del primo incarico, e dilatando i tempi della procedura, protrattasi per un anno, con aggravio di costi ed ulteriore pregiudizio per i creditori;
- le omissioni citate, di per sé sole di rilevanza dirimente tale da rendere superflua l'analisi degli altri profili di inadempimento, costituiscono grave violazione non solo della diligenza e perizia qualificata e doveri di controllo e di coordinamento degli altri professionisti e di informazione imposti dalla particolare diligenza qualificata *ex art.* 1176, secondo comma, c.p.c. al professionista, che si appropria alla gestione della crisi di impresa, ma anche dei doveri generali

¹² Indagini ritenute doverose ai fini della congruità economica e fattibilità giuridica di un piano concordatario cfr. Tribunale Bolzano, 18 Luglio 2017. Pres., est. Francesca Bortolotti.



di diligenza ed assumono valenza pregnante nel caso di specie, ove tali violazione si sono risolte nel deposito di una domanda di concordato *ex ante* non idonea, in quanto manifestamente e giuridicamente non fattibile;

- l'Avv. non ha provato, come era suo onere, di aver diligentemente e peritamente adempiuto all'incarico conferitogli;
- infatti, l'opponente ha incentrato le proprie tesi difensive su argomenti giuridicamente infondati quali sull'insussistenza di obblighi di verifica e vaglio dei valori espressi da perizie asseverate¹³ e sull'impossibilità di ritenere la declaratoria di inammissibilità e la conseguente dichiarazione di fallimento effetto del proprio inadempimento;
- l'accertato inadempimento imputabile all'opponente è di tale gravità da determinare l'estinzione del relativo diritto di credito e/o dei relativi diritti di credito in applicazione del combinato disposto degli artt. 1176 c.c. e 1460 c.c.;
- l'accertata l'insussistenza del credito rende superflua la delibazione sulla natura prededucibili e/o privilegiata dello stesso;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da **AVV.**

(CF. contro **FALLIMENTO CAMPIONMAX S.R.L. (C.F. –**

P.IVA: contraria ogni istanza, deduzione, eccezione rigettata, così decide:

- rigetta l'opposizione;
- condanna l'Avv. (CF: al pagamento in favore del Fallimento Campionmax s.r.l. (C.F. – P.IVA: della somma di € 10.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio in video conferenza della terza sezione civile del Tribunale di Monza del 10.3.2020.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

¹³ Si legge nell'atto di opposizione: *“va ritenuto, invero, del tutto estraneo agli obblighi del professionista che cura una domanda di concordato quello di smentire o confermare con proprie ricerche e valutazioni personali i valori di cui a stime giurate di esperti”* (cfr. pag. 9).

